



**COMUNE DI PALU' DEL FERSINA
GAMOA' VA PALAI EN BERSNTOL
PROVINCIA DI TRENTO**

**IN GESTIONE ASSOCIATA CON
COMUNE DI FIEROZZO - COMUNE DI FRASSILONGO - COMUNE DI PALU' DEL FERSINA - COMUNE
DI SANT'ORSOLA TERME - COMUNE DI VIGNOLA FALESINA
E LA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL**



DETERMINAZIONE

del Vicesegretario

Numero 34

di data 12/03/2024

Oggetto: AFFIDO INCARICO AL GEOM. GIORGIO TOMASINI DELLA VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO AFFERENTE I LAVORI DI "RESTAURO DELLA VECCHIA SEGHERIA P.ED. 237/1/2 E P.ED. 235". INTERVENTO N. 28 NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 2.1 ATTRATTIVITÀ DEI BORCHI (M1C3)-PNRR M1C3-I2.1. CUP D62I22000010007; CIG B060A89F60.

Assunta da:

IL VICESEGRETARIO

Battisti dott. Oliviero

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

OGGETTO: AFFIDO PRESTAZIONE DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO, AFFERENTE I LAVORI DI “RESTAURO VECCHIA SEGHERIA DI PALÙ DEL FERSINA P.ED. 237/1/2 E P.ED 235 CC PALÙ DEL FERSINA”, PROGETTO A FINANZIAMENTO DEL PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 3 INVESTIMENTO 2.1. PER L'“ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” M1C3 TURISMO E CULTURA - LINEA DI AZIONE A - PROGETTI PILOTA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEI BORGHI A RISCHIO DI ABBANDONO E ABBANDONATI - INTERVENTO N. 28. CUP D62122000010007 - CIG B060A89F60.

PREMESSE

Visto che con determinazione n. 97 del 30.06.2023 si è dato corso all' affido, ai sensi dell'art. 21 della L.P.23/1990 e ss.mm., dell'incarico tecnico relativo alle prestazioni di redazione degli elaborati relativi alla progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza (PNRR), relativo all'attuazione del progetto a finanziamento del PNRR Missione 1 Componente 3 Investimento 2.1. per l'“Attrattività dei Borghi” M1C3 turismo e cultura - LINEA DI AZIONE A - Progetti Pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei Borghi a rischio di abbandono e abbandonati ” - intervento n. 28 denominato “Restauro vecchia segheria di Palù del Fersina p.ed. 237/1/2 e p.ed 235 cc Palù del Fersina”, a seguito di RDO - n. 118079 dd. 29 giugno 2023 con la quale la centrale unica di committenza presso la Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol ha individuato il tecnico abilitato ARCH. Roberto Pezzato, domiciliato a Primiero S. Martino di Castrozza (TN), via Roma n. 21b, C.F. PZZRRT72M17D530O, P.Iva 02447590221, per un compenso di € 44.800,43 oltre cassa previdenziale 4% e Iva al 22,00%, al netto del ribasso del 15,658%.

Fra le altre attività correlate al progetto, si rende necessario effettuare la verifica del progetto ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 36/2023, secondo le modalità stabilite dalla Sezione IV dell'Allegato I.7 al medesimo Decreto;

Visto l'art. 36 comma 2 dell'Allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023, stante l'accertata carenza di organico e l'assenza di figure tecniche in possesso delle specifiche e varie competenze necessarie a effettuare la verifica del progetto esecutivo nelle sue varie componenti (architettonica; impiantistica – elettrica; impiantistica – antincendio; impiantistica – termoidraulica; sicurezza) nonché in possesso di adeguata polizza assicurativa come richiesto all'art. 43 del suddetto Allegato, affidare a soggetto esterno l'incarico in oggetto;

Considerato che l'ammontare del corrispettivo da porre a base di trattativa è stato calcolato, ai sensi dell'art. 10 comma 3 della L.P. 2/2016, sulla base delle tabelle di cui al D.M. del 17 giugno 2016 risultando pari a € 4.960,17, al netto di oneri contributivi e di IVA al 22%, e nulli gli oneri della sicurezza;

Preso atto che il RUP, sulla scorta dell'iscrizione all'Elenco Telematico dei Professionisti messo a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento, ha individuato

quale tecnico a cui affidare tale incarico –al geom. Tomasini Giorgio di Tonadico TN via S. Giacomo n. 4/7 – P.Iva 02676540228, in possesso dei requisiti ritenuti congrui per l'esecuzione del servizio oggetto del presente provvedimento (adeguata formazione tecnica, con abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione all'Albo dei geometri e competenze necessarie per l'attività in oggetto);

Si è quindi successivamente proceduto a verificare la disponibilità del geom. Tomasini Giorgio, avviando trattativa diretta mediante Richiesta di preventivo nell'apposita categoria merceologica presente sulla piattaforma Mercurio ("*71000000_8 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione*") ai sensi degli obblighi previsti in materia di utilizzo delle piattaforme telematiche, inviando apposita *Lettera d'invito a presentare preventivo e eventuale accettazione dell'incarico* (agli atti sub prot. n. 635 dd. 23/02/2024) e ulteriore documentazione, fra cui l'Allegato E – Schema di contratto, l'Allegato D – Scheda descrittiva del servizio, l'allegato F – Capitolato tipo di incarico e l'Allegato I – Determinazione corrispettivo;

Si è poi proceduto a prendere atto del preventivo presentato dal Professionista, agli atti prot. n. 635 dd. 23/02/2024, dagli allegati presentati e al documento di sintesi, recante un ribasso sull'importo a base di trattativa pari al 3,00%: ne consegue un corrispettivo pari a € 4.811,36, oltre oneri contributivi pari a € 240,57 (per un importo imponibile pari a € 5.051,93) e oltre IVA;

Viste le dichiarazioni allegate al preventivo, fra cui l'Allegato A – Dichiarazione di partecipazione; l'Allegato B – Dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi; l'Allegato C – Indicazione del nominativo del professionista incaricato, da cui emerge:

- che il Professionista attesta l'insussistenza di alcuna situazione di conflitto d'interesse che comporti l'obbligo di astensione dall'assunzione dell'incarico;

Preso atto pertanto della disponibilità del geom. Tomasini Giorgio ad assumere l'incarico in oggetto, ritenuto congruo il preventivo presentato (considerato anche quanto più avanti indicato in materia di equo compenso) e considerato che la presentazione dello stesso equivale all'accettazione delle condizioni previste dai documenti inviati in sede di RdP per lo svolgimento del servizio;

Preso atto di quanto di seguito disposto in materia di verifica dei requisiti:

- vista la dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale e speciale resa dall'aggiudicatario agli atti e inviata in sede di presentazione del preventivo;
- considerato inoltre che il Servizio si avvale della facoltà prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 36/2023 in merito al controllo dei requisiti per affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00, vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'aggiudicatario e sopra richiamata;
- valutato opportuno, in ogni caso e al fine di ridurre al minimo possibili contenziosi, anche al fine di garantire adeguate misure di prevenzione e rispetto dei principi di trasparenza e efficienza, procedere con i seguenti controlli:
 - visto il certificato di regolarità contributiva reso da Cassa Geometri e agli atti sub prot n. prot. n. 717 dd 28/02/2024 richiesto preventivamente dallo scrivente Servizio e risultato regolare;
 - preso atto che dalla consultazione del database del Casellario delle imprese tenuto da ANAC – agli atti – non risultano annotazioni a carico dell'aggiudicatario;

Visto l'art. 49 del D. Lgs. 36/2023 e, per quanto applicabili, le Linee guide approvate con deliberazione della G. P. n. 307 dd 13/03/2020 in merito all'applicazione dei principi di rotazione negli appalti pubblici, richiamato in particolare il punto 3.5 *Il principio di rotazione negli affidamenti di incarichi tecnici per i lavori pubblici* che prevede che *“Non può essere affidatario di un incarico, l'operatore economico che ha già ricevuto l'incarico immediatamente precedente per la medesima tipologia e dimensione, affidato mediante affidamenti diretti o procedure ad invito”*, si attesta che il Professionista sopra richiamato non ha ricevuto incarichi precedenti inerenti il servizio oggetto di affidamento, rientrando nella fattispecie delle *prestazioni professionali accessorie* previste dall'abrogato articolo 16 del d.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, soddisfacendo sia il Codice che le Linee guida provinciali

Rimandato all'allegato schema di contratto per ogni altra questione attinente l'appalto, fra cui i termini fissati per l'esecuzione, le relative penali in caso di ritardo, le modalità di pagamento e ogni altro aspetto esecutivo;

Accertato che per l'affidamento dell'appalto in oggetto, visto il limite di spesa, ricorrono i presupposti per il ricorso all'affidamento diretto come previsto dall'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023;

Preso atto che, stante la necessità di avviare il servizio in tempi brevi al fine di addivenire all'approvazione del progetto esecutivo entro i termini definiti, lo stesso viene avviato in via d'urgenza con l'invio del presente provvedimento all'aggiudicatario ai sensi dell'art. 17 comma 8 del d. lgs. 36/2023;

Valutato, data la particolare fattispecie del servizio oggetto del presente affidamento, inquadrabile come servizio di natura intellettuale, che ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 non è previsto obbligo di redazione del DUVRI;

Visto l'art. 18 comma 10 del D. Lgs. 36/2023 e l'allegato I.4 del Decreto, secondo il quale sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00€;

Preso atto che ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, non viene fatto richiesta di garanzia né per la partecipazione alla presente procedura né a corredo dell'esecuzione dell'appalto dato, in quest'ultimo caso, l'importo ridotto dell'appalto, il fatto di non ravvisarsi particolari criticità in merito all'esecuzione dello stesso o derivanti da possibili inadempimenti o problemi derivante dalla realizzazione dello stesso;

Preso atto che il RUP (Responsabile Unico di Progetto) è il Responsabile del Servizio;

Considerato che ai sensi della vigente normativa sulla tracciabilità finanziaria, si è acquisito il codice CIG di cui in oggetto;

Preso atto degli obblighi di pubblicazione, previsti dal combinato disposto dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, degli artt. 20 e 226 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013, sul portale messo a disposizione dalla Provincia ai sensi dell'art. 4bis della L.P. 2/2016, raggiungibile anche attraverso apposito link riportato nell'area Amministrazione trasparente del sito web istituzionale dell'Ente;

Considerato, in materia di equo compenso:

- visto l'aggiornamento normativo intercorso recentemente, con l'adozione del nuovo Codice dei contratti pubblici (d. lgs. 36/2023) e il contemporaneo sostanziale

abbandono della normativa provinciale, largamente ridimensionata a seguito dell'entrata in vigore della L.P. 9/2023;

- considerati, in particolare, i dubbi interpretativi riguardanti l'applicazione della disciplina dell'equo compenso, come novellata dalla legge 21 aprile 2023 n. 49 e recepita nel Codice all'art. 8 comma 2, che stabilisce che *“la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso”* e l'affidamento degli incarichi di ingegneria e architettura, normato dall'art. 41 comma 15 del Codice per quanto concerne le modalità di determinazione dei corrispettivi e dall'art. 10 della L.P. 2/2016, per quanto applicabile;
- preso atto che la L. 49/2023 stabilisce che la disciplina dell'equo compenso si applica ai professionisti iscritti a ordini e collegi (art. 1 comma 1 lett. b));
- considerato che l'art. 41 comma 15 del d. lgs. 36/2023 stabilisce che *“Nell'allegato I.13 sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento.”*;
- visto che l'allegato I.13 del Codice stabilisce che *“le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17giugno 2016”*;
- vista la circolare del CNI in materia di luglio 2023, che in sostanza, dando una interpretazione letterale al concetto normativo come sopra richiamato, propone che le tariffe di cui decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 siano utilizzate quali tariffe minime, congrue e inderogabili in materia di equo compenso – visto il riferimento esplicito contenuto nella L. 49/2023 – e pertanto non assoggettabili a ribasso – fatta salva l'aliquota delle Spese e oneri accessori, dato che la stessa non fa parte dei corrispettivi fissi di cui al DM 2016;
- richiamato l'articolo 41, comma 15 del Codice e il rimando all'Allegato I.13 al fine di stabilire le modalità di determinazione dei corrispettivi e considerato che il nuovo Codice non prevede la precedente dicitura di cui all'abrogato articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, che stabiliva come tali parametri fossero utilizzati dalla Stazione appaltante come *“criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo a porre a base di gara dell'affidamento”*;
- visto l'art. 10 della L.P. 2/2016, che – a differenza di quanto previsto dal Codice e pur rimandando alla normativa statale per il mero calcolo del corrispettivo spettante a incarichi relativi all'architettura e all'ingegneria – stabilisce che gli importi così calcolati siano da porre a base di gara **o di trattativa** – stabilendo quindi, in ogni caso e a fronte di qualunque tipologia di affidamento (procedura concorsuale o

affidamento diretto), che tali corrispettivi debbano essere oggetto di trattativa, formale o informale;

- preso atto che - come da [Parere del MIT n. 757 del 15.10.2020](#) - all'interno della soglia dell'affidamento diretto come stabilita all'art. 50 del Codice, non operano i criteri di aggiudicazione stabiliti dall'art. 108 del Codice medesimo (criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata o sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo), e che entro le soglie previste per tale modalità di affido (€ 140.000,00 per servizi e forniture) e in tale fascia d'importo la stazione appaltante motiva l'aggiudicazione nell'ambito della determina a contrarre, o atto equivalente, evidenziando in essa le ragioni – qualitative e economiche – poste a fondamento dell'individuazione dell'affidatario diretto: tale impostazione è da utilizzarsi, esplicitamente, anche per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura;
- vista la circolare di ANAC in materia (Atto del Presidente del 27 giugno 2023), redatta a seguito di numerose richieste di chiarimenti pervenute all'Autorità stessa sulla questione, che chiarisce come l'attuale situazione normativa sia estremamente confusa e contraddittoria, ponendosi in primo luogo il problema se *“attraverso la legge n. 49 del 2023 il legislatore abbia reintrodotto dei parametri professionali minimi”* e, in secondo luogo *“accogliendo tale impostazione, si porrebbe l'ulteriore difficoltà di comprendere quale possa essere il ribasso massimo che conduce a ritenere il compenso equo nell'ambito delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura”*, segnalando la questione e rimettendola alla competente Cabina di Regia presso la Presidenza del Consiglio, al fine di evitare pareri difformi e contenzioso;
- vista la successiva delibera 343/2023 della medesima Autorità, in cui la stessa ha precisato che, visto il vigente quadro normativo e in attesa di chiarimenti, non è consentita la fissazione di un corrispettivo inferiore rispetto a quello risultante dall'applicazione delle tabelle ministeriali;
- vista la recente nota prot. n. 18834 dd 11/10/2023 resa dagli ordini professionali della provincia di Trento che, in accordo con il citato studio del CNI, sostiene la non ribassabilità dei corrispettivi calcolati secondo il DM 17 giugno 2016, fatto salvo per la sola componente delle *Spese e oneri accessori* (art. 5 del citato DM), pari al massimo al 25% del compenso come sopra calcolato;
- preso atto della consolidata disciplina normativa e della giurisprudenza in materia di appalti pubblici, che ha sempre ritenuto le gare a prezzo fisso quali eccezioni all'interno della contrattualistica pubblica, ben codificate e legate a particolari tipi di servizi, quali ad esempio i servizi sociali o alcuni particolari servizi ad alta intensità di manodopera, e sempre all'interno delle procedure di gara propriamente dette, ovvero d'importo superiore alla soglia dell'affidamento diretto con applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa stabilita sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- viste le direttive europee in materia di appalti, che pongono quali elementi cardine e fondanti il favor verso libera concorrenza e accesso al mercato dei giovani professionisti, entrambi elementi che paiono fortemente danneggiati dall'interpretazione letterale della norma sull'equo compenso, in particolare in presenza di affidamenti diretti (quindi in assenza di procedura di gara), dove la scelta del preventivo migliore parrebbe vincolata dal solo Curriculum Vitae;

- verificato che, in questa situazione normativa confusa e contraddittoria, si ritiene debba prevalere l'interesse pubblico, rappresentato dalla ricerca da parte degli enti delle migliori soluzioni atte a garantire il raggiungimento degli obiettivi di approvvigionamento secondo il miglior rapporto fra qualità e prezzo, garantendo la migliore gestione possibile delle risorse pubbliche nell'ottica dell'efficienza dell'azione e dell'economicità della spesa;
- visti i ribassi offerti dai professionisti interpellati sugli importi calcolati dall'Amministrazione secondo i parametri del DM 2016 e posti a base di trattativa ai sensi dell'art. 10 della L.P. 2/2016, e visti i corrispettivi risultanti, ritenuti gli stessi congrui, remunerativi e equi dalle parti;
- preso atto del quadro normativo sopra descritto e ritenuto opportuno, a tutela dell'operato del Comune e dei professionisti affidatari, di vincolare i ribassi ottenuti derivanti dalla differenza fra i corrispettivi posti a base di trattativa e i corrispettivi riportati nei preventivi in apposita voce del quadro economico delle opere, fra le Somme a disposizione, congelandoli fino al recepimento di nuove disposizioni normative in materia, come richieste dall'Autorità, che chiariscano la questione;
- considerato infine che il ribasso offerto dal professionista comporta una economia, rispetto al compenso calcolato con il DM 2016, pari a € 613,97, inferiore al complessivo delle spese e oneri accessori calcolate nell'Allegato I – Determinazione corrispettivo (pari a € 892,09) e quindi rientrante nell'aliquota ribassabile, secondo il parere degli Ordini e del CNI;

Preso atto che le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e del Codice di comportamento si applicano anche all'affidatario del presente provvedimento, obbligato al loro rispetto dal momento dell'avvenuta esecutività dello stesso, pena risoluzione del rapporto contrattuale;

Visto che:

in data 03/01/2023 è stata stipulata tra i Comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina, Sant'Orsola Terme, Vignola Falesina e la Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol una convenzione per la gestione associata del servizio tecnico, in particolare sia l'edilizia privata, sia i lavori pubblici compresa la gestione degli appalti e del servizio di segreteria. In particolare i Comuni di Fierozzo/Vlarotz, Frassilongo/Garait, Palù del Fersina/Palai en Bersntol, Sant'Orsola Terme, Vignola Falesina e la Comunità Alta Valsugana e Bersntol/Tolgamoas'chòft Hoa Valzegu' ont Bersntol hanno costituito la gestione associata e coordinata del servizio di segreteria comunale servendosi dell'opera di un segretario generale e due vicesegretari comunali, e costituiscono un ufficio sovracomunale per la gestione associata e coordinata del servizio tecnico che comprende edilizia privata e lavori pubblici-gestione appalti. Resta inteso che tutto il personale di segreteria dei cinque comuni e della Comunità, attualmente in servizio, continua a prestare la propria opera presso le sedi ove attualmente presta servizio;

preso atto che le funzioni segretariali nel comune di Palù del Fersina sono state attribuite al Vice Segretario comunale dott. Oliviero Battisti, giusta delibera dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 27.01.2023, a decorrere dall'01.02.2023;

visto il decreto del Sindaco del Comune di Palù del Fersina n. 01 del 18.01.2023 con cui è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario la dott.ssa Groff Alessandra;

visto l'art. 126, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, sull'individuazione degli atti di competenza dirigenziale;

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;

visto il nuovo Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018;

visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 5 dd. 15.03.2001 e ss.mm.;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 28 dicembre 2023 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024 – 2026 e il Bilancio di previsione 2024 – 2026 con i relativi allegati;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 10.01.2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2024, parte finanziaria e obiettivi gestionali da assegnare per l'anno 2024;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni tutte esposte in premessa, l'incarico di verifica del progetto esecutivo afferente i lavori di “ Restauro della vecchia segheria di Palù del Fersina p.ed. 237/1/2 e p.ed 235 cc Palù del Fersina”, progetto a finanziamento del PNRR Missione 1 Componente 3 Investimento 2.1. per l'"Attrattività dei Borghi" M1C3 turismo e cultura - LINEA DI AZIONE A - Progetti Pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei Borghi a rischio di abbandono e abbandonati” - intervento n. 28 CUP D62122000010007 - CIG B060A89F60, al geom. Tomasini Giorgio di Tonadico TN via S. Giacomo n. 4/7 – C.F. TMSGRG70T03L378K, P.Iva 02676540228, nelle caratteristiche sopra descritte e specificate nel preventivo di spesa agli atti sub ID n. 635 dd 23/02/2024 per un importo pari a € 4.811,36, oltre oneri contributivi pari a € 240,57 (per un importo imponibile pari a € 5.051,93) e oltre IVA;
2. di prevedere il perfezionamento del contratto, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, con invio all'aggiudicatario del presente atto oltre che dello schema di contratto e relativa restituzione da parte di quest'ultimo di lettera di accettazione della proposta contrattuale;
3. di stabilire che i termini fissati per l'effettuazione del presente appalto, le relative penali in caso di ritardo, le modalità di pagamento e ogni altro aspetto esecutivo sono riportare nello schema di contratto, già visionato dall'affidatario, che verrà inviato all'appaltatore e che viene allegato al presente provvedimento;
4. di dare atto di quanto previsto e esposto in premessa in materia di equo compenso e che, in via precauzionale, sarà inserito nel quadro economico delle opere, fra le somme a disposizione, il ribasso d'asta derivante dalla differenza fra importo a base di trattativa e importo affidato, pari a € 148,81, oltre agli oneri contributivi e

all'IVA applicabili su tale importo, e che gli stessi rimarranno vincolati fino a nuovi chiarimenti sulla materia;

5. di dare atto che la spesa relativa all'incarico di cui al punto 1) è quantificata in Euro 6.163,35= comprensiva degli oneri di legge;
6. di impegnare la spesa complessiva di € 6.163,35 al capitolo 9028 – Missione 5 – Programma 2 del bilancio di previsione corrente, che presenta idonea disponibilità;
7. di dare atto che per il servizio di cui al punto 1) è stato assegnato il codice identificativo gara CIG n. **B060A89F60**;
8. di autorizzare la liquidazione alla suddetta ditta del corrispettivo pattuito per l'incarico di cui al precedente punto 1 mediante bonifico bancario, su presentazione di regolare fattura e previo riscontro del servizio effettuato, nonché della regolarità contributiva dell'azienda. Il pagamento è altresì subordinato alla presentazione della dichiarazione attestante tutti i necessari elementi identificativi del "conto corrente dedicato" ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nonché all'apposizione dei seguenti elementi essenziali sulla predetta fattura: codice CIG attribuito, numero e data del presente provvedimento, Codice Univoco Ufficio UFJT14;
9. di dare atto che le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e del Codice di comportamento si applicano anche all'affidatario di cui al presente provvedimento, obbligato al loro rispetto dal momento dell'avvenuta esecutività dello stesso, pena risoluzione del rapporto contrattuale;
10. di dare atto che la presente determinazione diverrà efficace solo con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria;
11. di inserire la presente determinazione nel registro delle determinazioni tenuto dall'Ufficio Segreteria;

*** ** * ** ***

Ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;

richiamando per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, la tutela processuale di cui agli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, per effetto della quale il ricorso al Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



**COMUNE DI PALU' DEL FERSINA
GAMOA' VA PALAI EN BERSNTOL
PROVINCIA DI TRENTO**

**IN GESTIONE ASSOCIATA CON
COMUNE DI FIEROZZO - COMUNE DI FRASSILONGO - COMUNE DI PALU' DEL FERSINA - COMUNE
DI SANT'ORSOLA TERME - COMUNE DI VIGNOLA FALESINA
E LA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL**



DETERMINAZIONE

del Vicesegretario

Numero **34**

di data **12/03/2024**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
(art. 3 Regolamento di Contabilità)**

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2. Si esprime parere Favorevole

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Groff dott.ssa Alessandra

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



**COMUNE DI PALU' DEL FERSINA
GAMOA' VA PALAI EN BERSNTOL
PROVINCIA DI TRENTO**

**IN GESTIONE ASSOCIATA CON
COMUNE DI FIEROZZO - COMUNE DI FRASSILONGO - COMUNE DI PALU' DEL FERSINA - COMUNE
DI SANT'ORSOLA TERME - COMUNE DI VIGNOLA FALESINA
E LA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL**



DETERMINAZIONE

del Vicesegretario

Numero **34**

di data **12/03/2024**

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Fierozzo, lì 24/04/2024

IL VICESEGRETARIO
Battisti dott. Oliviero

SCHEMA DI CONTRATTO

(stipulato mediante scambio di corrispondenza)

Egregio ing./Spett.le società
PEC

Oggetto: affidamento dell'incarico di verifica del progetto esecutivo dei lavori di Restauro vecchia segheria p.ed. 237/1/2 e p.ed. 235– (intervento n. 28) nell'ambito dell'investimento 2.1 *attrattività dei borghi* (M1C3) finanziato dall'Unione europea – Nextgenerationeu - linea A *progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati* **Proposta contrattuale – CUP D62I22000010007- CIG B060A89F60**

Il sottoscritto -----, -----, in rappresentanza del Comune -----, codice fiscale e partita I.V.A. n. -----, d'ora in poi denominata "Amministrazione" o "Amministrazione Committente",

premessi che:

con determinazione n. di data è stato disposto l'affidamento dell'incarico in oggetto, all'ing./società ----- domiciliato presso lo Studio/Studio associato -----, con sede in ----- Via ----- (CF ----- e P.IVA n. -----) d'ora in poi denominato "Affidatario";

la presente lettera vale quale documento contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023. Per la stipulazione del contratto l'operatore economico incaricato dovrà produrre una specifica dichiarazione di accettazione redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'artt. 1341 e 1342 del Codice Civile;

a f f i d a

al suddetto Professionista l'incarico sopra indicato, alle condizioni seguenti nonché a quelle contenute nel capitolato tipo di incarico allegato alla presente proposta contrattuale.

Articolo 1 – Oggetto dell'incarico e modalità di espletamento

1. L'Amministrazione Committente conferisce all'Affidatario, che accetta senza riserva alcuna, l'incarico in oggetto.
2. La tipologia di prestazioni richieste, è riepilogata nel documento "determinazione del corrispettivo" calcolato sulla base del D.M. 17 giugno del 2016, come modificato dall'allegato I.13 del D.Lgs. n. 36/2023, allegato alla presente proposta contrattuale.
La descrizione delle prestazioni da effettuare e le modalità di espletamento: sono riportate nel Capitolato tipo (all. E) e, laddove presente e redatta, nella Scheda tecnica descrittiva (all. D), oltre che nel presente contratto.
L'Affidatario si impegna ad effettuare gli incontri ritenuti opportuni a parere dell'amministrazione, per l'esame delle diverse problematiche che dovessero sorgere, allo scopo di addivenire a una soluzione concordata.
3. Il valore dell'opera alla cui realizzazione è preordinata la prestazione di cui al comma 1 ammonta a Euro 428.000,00 complessivo.
4. L'oggetto dell'incarico, nonché il contenuto del preventivo (documento di sintesi) allegato, come eventualmente rinegoziato, non possono essere variati senza preventiva autorizzazione del Responsabile unico del progetto (RUP) e stipulazione del relativo atto aggiuntivo.
5. Il procedimento di autorizzazione sospende il termine per l'esecuzione dell'incarico oggetto del presente contratto, dalla data di ricevimento della comunicazione recante la proposta di variazione da parte di una delle parti contraenti all'altra, fino alla data di stipulazione dell'atto aggiuntivo al presente contratto o alla nota di diniego del RUP.
6. In deroga a quanto sopra disposto, le variazioni da apportare contenute nel limite di tolleranza del 10% in più, rispetto al costo dell'opera sopra richiamato, possono essere autorizzate previa richiesta motivata dell'Affidatario, con nota del RUP che accerta la fondatezza delle cause e la necessità delle medesime variazioni,

senza l'obbligo di stipulare atti aggiuntivi e fermo restando l'eventuale provvedimento di impegno delle relative spese tecniche.

7. L'Affidatario accettando l'incarico si impegna a svolgere la prestazione sotto gli atti di indirizzo e le direttive dell'Amministrazione Committente.

Articolo 2 – Tempi della prestazione

1. I termini di esecuzione, anche parziali, della prestazione decorrono dalla formale comunicazione di avvio da parte del RUP.
2. La verifica del progetto deve essere effettuata ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 36/2023, secondo le modalità stabilite dalla Sezione IV dell'Allegato I.7 al medesimo Decreto.

Articolo 3 – Corrispettivo

1. L'importo contrattuale è pari a euro [REDACTED], di cui Euro 0,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA e oneri previdenziali e assistenziali nella misura di legge, come da preventivo (documento di sintesi) di data [REDACTED]
2. L'importo contrattuale si ritiene comprensivo di qualsiasi spesa, altro rimborso, indennità, trasferta e risulta così articolato:

a) corrispettivo, comprensivo di spese	Euro	[REDACTED]
b) ribasso del [REDACTED] %	Euro	[REDACTED]
c) Totale corrispettivo	Euro	[REDACTED]
3. Il corrispettivo per l'attività di verifica del progetto sarà rideterminato sulla base dell'importo finale di progetto approvato.

Articolo 4 – Modalità di pagamento

1. L'Amministrazione Committente provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Affidatario con le seguenti modalità:
 - a) Pagamento del corrispettivo in un'unica soluzione ad avvenuta approvazione della progettazione esecutiva delle opere almeno dal punto di vista tecnico.
2. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni previa:
 - a) richiesta dell'Affidatario;
 - b) avvenuta verifica della regolarità contributiva da avviarsi d'ufficio entro 15 giorni dalla richiesta di pagamento;
 - c) emissione di fattura.
3. La fattura dovrà essere redatta in formato elettronico ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014 come modificato e integrato dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89, e dovrà essere riportare i dati che l'Amministrazione committente ha indicato nella comunicazione di aggiudicazione.
4. La disposizione del pagamento e della liquidazione di ciascuna fattura avverrà previo accertamento della regolarità contributiva e di ogni eventuale ed ulteriore adempimento normativo.

Articolo 4 bis – Penali

1. L'Amministrazione Committente si riserva di procedere all'applicazione di penali in caso di ritardo accertato nell'esecuzione delle prestazioni per cause imputabili all'Affidatario, quantificabile nell'uno per mille del compenso per ogni giorno di ritardo.
2. In caso di grave inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto (fra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la mancata o errata applicazione delle disposizione di legge per l'esecuzione della prestazione; il mancato avvio delle prestazioni nei termini fissati dal RUP; il mancato invio nei termini previsti dalla legge della documentazione prevista per l'esecuzione delle prestazioni in contratto al RUP; ogni altra causa imputabile direttamente e esclusivamente al Professionista che possa creare nocumento o ritardi non previsti all'esecuzione delle opere o che possano comportare danni all'immagine dell'Amministrazione committente o che comporti l'impossibilità all'effettuazione delle funzioni pubbliche da essa svolte), la stessa applicherà – a seguito della procedura illustrata nei seguenti commi – una penale di € 500,00.
Inoltre, fermo restando quanto sopra previsto e quanto stabilito dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione committente si riserva di risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

- a) reiterato grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi dei seguenti commi, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
 - b) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice di comportamento dell'Amministrazione committente;
 - c) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti dal presente Contratto;
 - d) violazione delle norme relative al subappalto;
 - e) violazione degli impegni anticorruzione previsti dal Piano predisposto dall'Amministrazione committente
3. L'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Affidatario ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro sette giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
4. Nel caso in cui l'Affidatario non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte dell'Amministrazione Committente, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali sul saldo del compenso di cui all'art. 3 del presente contratto, eventualmente variato a seguito di atto aggiuntivo.
5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione Committente procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 19 del capitolato tipo di incarico.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
7. L'applicazione delle penali non preclude la facoltà dell'Amministrazione Committente di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Articolo 5 – Incompatibilità

1. L'Affidatario dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che non sussistono motivi di incompatibilità, temporanea o definitiva, legati a interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto dell'incarico e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.

Articolo 6 – Subappalto

1. È ammesso il subappalto secondo le modalità previste dall'art. 13 del Capitolato tipo di incarico.

Articolo 7 – Garanzia definitiva

1. La garanzia definitiva non è richiesta: l'Amministrazione ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 36/2023 adotta la facoltà ivi prevista di esonero, stante la tipologia di prestazione.

Articolo 7 bis – Obblighi assicurativi

1. In conformità all'art. 15 del Capitolato tipo di incarico, l'Affidatario si impegna a presentare la copertura assicurativa secondo le modalità previste nel capitolato medesimo.

Articolo 8 – Obblighi di tracciabilità

1. L'Affidatario assume, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Ai fini della tracciabilità il Codice CIG e il Codice CUP sono riportati nell'oggetto del presente contratto.

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'incarico affidato, Titolare del trattamento è l'Amministrazione committente (e, per la sola fase di affidamento, la Centrale unica di Committenza di cui l'Ente committente si avvale) e l'Affidatario è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del Regolamento medesimo, l'appaltatore non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Articolo 10 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale della presente proposta contrattuale:

- a) il Capitolato tipo di incarico;
 - b) il preventivo (documento di sintesi);
 - c) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di presentazione di preventivo
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 11 – Oneri fiscali e assimilati

Sono a carico dell'Affidatario tutte le eventuali spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla stipulazione e registrazione, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto e i contributi previdenziali e assicurativi che sono a carico della Provincia Autonoma di Trento, quale destinataria della prestazione.

Si invita la S.V. a voler rispondere **entro 7 giorni** dalla ricezione della presente lettera – proposta contrattuale, inoltrando alla pec dell'Amministrazione committente la **nota di accettazione firmata digitalmente (utilizzando il fac simile allegato).**

Distinti saluti.

Il Responsabile unico del progetto

Allegati:

- a) capitolato tipo di incarico
- b) preventivo (documento di sintesi)
- c) fac simile dichiarazione di accettazione